

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE**

## **Art. 1 – Principi generali.**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione.**

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:

- incarichi di studio;
- incarichi di ricerca;
- consulenze;
- altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (Co.Co.Co., od occasionali).

Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
- b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio, incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche);
- c) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Art. 2-bis: Requisiti per il conferimento degli incarichi.

Gli incarichi regolati dal presente Regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'art, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e l'iscrizione ad un albo professionale.

### **Art. 3 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi.**

Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza deve essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico.

Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

*La prestazione richiesta deve avere natura temporanea ed essere connotata da un alto contenuto di professionalità.*

### **Art. 4 – Individuazione delle professionalità.**

Il Responsabile del Servizio competente individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- definizione dell'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
- compenso della prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare, ecc.);
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione e l'affissione all'Albo Comunale per un periodo di almeno 30 giorni.

Nel medesimo avviso viene individuato un termine per la presentazione dei *curricula* ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
- possesso della specifica e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Il Responsabile del Servizio competente procede alla valutazione dei *curricula* presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.

Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Responsabile del Servizio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei *curricula*, nel bando pubblico viene specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del Personale dell'ente.

#### Art. 4-bis: Conferimento di incarichi senza procedura comparativa.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile del Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza non imputabile all'Ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 4;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

#### Art. 5 – Disciplinare d'incarico.

Il Responsabile del Servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

Il disciplinare d'incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente, ed in particolar modo che:

- l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avvenga nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'incarico da conferire rispetti i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;

- per la prestazione oggetto di incarico siano stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- vi sia l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

#### **Art. 6 – Durata del contratto e determinazione del compenso.**

Il contratto deve specificare la durata ed il contenuto della prestazione da svolgere.

L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso, che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del *know-how* messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

#### **Art. 7 – Pubblicazione degli incarichi.**

Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidate a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della affissione all'Albo Comunale dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

#### **Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.**

Il Responsabile del Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

#### **Art. 9 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti.**

Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.

Gli atti di spesa superiori a 5 mila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.